



13 SET 2017

Reg. .... 1988

Consigliere

Maria Teresa Polverino

*Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,*

- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);
- VISTO in particolare l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare l'articolo 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale, predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;
- VISTO l'articolo 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha novellato il citato articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, stabilendo che a decorrere dal 2016 il contributo annuo dell'ammortamento del mutuo sia incrementato di 10 milioni annui, passando da 40 milioni a 50 milioni di euro;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con il quale si è proceduto al riparto del contributo annuale pari a euro 40 milioni tra



## *Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

le Regioni, sulla base del numero di edifici scolastici presenti, della popolazione scolastica e dell'affollamento delle strutture;

VISTO il decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2015, n. 8875, con il quale, in ragione delle esigenze rappresentate dalle Regioni in sede di Osservatorio per l'edilizia scolastica, sono stati prorogati tutti i termini previsti nel citato decreto interministeriale del 23 gennaio 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani annuali trasmessi dalle Regioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2015, n. 640, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo – da parte delle Regioni per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 – dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2016, n. 11418, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione dei piani della programmazione nazionale dei mutui per il 2016 (di seguito decreto n. 11418 del 2016), registrato dalla Corte dei Conti in data 13 luglio 2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si è proceduto al riparto su base regionale delle risorse pari a 9.999.999,99 come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'articolo 10 del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, si è proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento ai piani 2016;

DATO ATTO che con il decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2015, n. 640 le Regioni sono state autorizzate alla stipula dei mutui e all'individuazione degli enti beneficiari rientranti nel piano annuale 2015;



## *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

CONSIDERATO che alcune Regioni non hanno utilizzato tutta la quota di mutuo spettante nell'anno 2015, ma si sono riservate di individuare successivamente enti locali e relativi interventi a valere sui piani del 2016 e del 2017;

CONSIDERATO che nel decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640, si precisa che gli enti locali rientranti nei piani 2016 e 2017 possono procedere alla stipula dei contratti di appalto solo in seguito alla conferma dei medesimi da parte delle Regioni approvata con successivo decreto;

DATO ATTO che con nota del 24 ottobre 2016, prot. n. 12325, la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale ha richiesto a tutte le Regioni di indicare gli enti beneficiari del finanziamento a valere sui mutui autorizzati nel 2015;

CONSIDERATO che tutte le Regioni hanno fatto pervenire i piani 2016, specificando anche gli enti locali eventualmente beneficiari del finanziamento a valere sui mutui 2015;

DATO ATTO che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, sono stati individuati e autorizzati alla stipula dei contratti di appalto gli enti locali rientranti nel piano 2016 a valere sul mutuo 2015;

CONSIDERATO che con il medesimo decreto è stato stabilito, quale termine per procedere all'aggiudicazione degli interventi ovvero alla stipula dei contratti di appalto da parte dei predetti enti locali, il termine del 30 giugno 2017;

DATO ATTO che molti enti locali sono stati costretti a rivolgersi, per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, alle centrali uniche di committenza;

CONSIDERATO che le predette centrali uniche di committenza in alcuni caso non garantiscono l'aggiudicazione degli interventi entro la data stabilita del 30 giugno 2017, motivo per cui gli enti locali hanno chiesto di poter ottenere una proroga del termine di affidamento dei lavori;

CONSIDERATO che la mancata aggiudicazione entro i termini definiti con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, comporta la revoca del finanziamento;

RITENUTO necessario, in ragione dell'importanza degli interventi da attuare per la sicurezza di studentesse e studenti, nonché del personale scolastico che frequentano quotidianamente gli edifici scolastici, prevedere e concedere la proroga richiesta temperando l'interesse pubblico alla sicurezza delle scuole con l'esigenza di garantire la conclusione delle procedure di aggiudicazione già avviate;

RITENUTO che i suddetti interessi possano essere garantiti fissando un termine breve che possa comunque assicurare l'avvio dei lavori entro il corrente anno;



*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

RITENUTO pertanto, al fine di garantire l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, necessario prorogare il termine di aggiudicazione dei lavori ovvero di stipula del contratto di appalto al 30 settembre 2017;

DECRETA

Articolo 1

*(Proroga del termine di aggiudicazione dei lavori e/o di stipula dei contratti di appalto)*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, è prorogato al 15 settembre 2017.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO  
*Sen. Valeria Fedeli*

*Valeria Fedeli*